

Ufficio provinciale di Roma
Settore Gestione Banche Dati

Roma, 28/06/2012


Prot. n° 11000

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA		SIGLA
PRES. <input checked="" type="checkbox"/>	ARRIVO	
SEGR. <input type="checkbox"/>	- 5 LUG 2012	
TES. <input type="checkbox"/>	PROTOCOLLO N.	
SPORT. <input type="checkbox"/>	6178	
ATTI <input type="checkbox"/>		



Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Roma
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83
00185 ROMA

Presidente dell'Ordine degli Architetti
della provincia di Roma
P.zza Manfredo Fanti, 45
00185 ROMA

Presidente dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della provincia di
Roma
Via Livenza, 6
00198 ROMA

Presidente del Collegio dei Geometri e
Geometri laureati della provincia di Roma
P.le Val Fiorita, 47
00144 ROMA

Presidente del Collegio dei Periti Agrari
della provincia di Roma
Via Cerveteri, 18
00183 ROMA

Presidente del Collegio professionale
Periti Industriali di Roma e Provincia
Viale Beethoven, 26
00144 ROMA

Presidente del Collegio interprovinciale
Agrotecnici di Roma, Rieti e Viterbo
Viale Cesare Pavese, 300
00144 ROMA

Oggetto: Chiarimenti in materia di accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse

Per una opportuna divulgazione ai rispettivi iscritti, si porta a conoscenza che in materia di accatastamento dei fabbricati in oggetto, fermo restando quanto evidenziato dall'art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e quanto già previsto dalle disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio con nota prot. n.41481 del 25 luglio 2001, la stessa Direzione Centrale Catasto e Cartografia, con nota 26279 del 24/05/2012 ha esposto ulteriori chiarimenti per l'accatastamento degli immobili posti nelle aree cimiteriali.

La Direzione Centrale Cartografia e Catasto con la suddetta nota ha precisato che quanto stabilito dall'art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con specifico riferimento alle aree cimiteriali e precisamente che *"Non sono soggetti a dichiarazione :*

c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

d) i cimiteri e le loro dipendenze;..."

non esclude l'obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano per alcune tipologie di fabbricati e costruzioni presenti nei cimiteri, secondo le vigenti disposizioni catastali.

Al riguardo ha specificato che, nel caso in cui nell'area cimiteriale insistano costruzioni con destinazione connessa a quella cimiteriale, queste sono censite al catasto edilizio urbano nella categoria E/8 del vigente quadro generale di qualificazione, che prevede *"Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia"* tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento di catasto terreni e di catasto edilizio urbano (utilizzando le procedure Prégeo e Docfa).

In tale tipologia di costruzioni possono essere incluse quelle strettamente necessarie ai servizi cimiteriali, quali ad esempio, i depositi di osservazione, le camere mortuarie, i forni crematori, i locali ospitanti gli impianti tecnici, ancorché adiacenti all'area cimiteriali.

Per gli edifici destinati all'esercizio pubblico dei culti è prevista la facoltà della dichiarazione al catasto urbano in categoria "E/7- Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti"; finalizzata ad eventuali esigenze di natura civilistica, mentre riguardo ai colombari, ai sepolcri e alle tombe di famiglia, si deve far riferimento alle disposizioni già impartite con la sopracitata nota prot. n. 41481 del 25/07/2001.

Viene specificato ulteriormente, che per le unità immobiliari destinate ad alloggio del custode, avendo autonomia di utilizzazione rispetto al contesto cimiteriale, è obbligatorio

presentare la dichiarazione di accatastamento attribuendo la categoria del gruppo "A" con la relativa rendita.

In conclusione, gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella cimiteriale, sono censiti in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l'aggiornamento del catasto terreni.

Per quanto riguarda, infine, gli immobili diversi da quelli con destinazione connessa a quella cimiteriale sopra esemplificati, sorge l'obbligo della dichiarazione in catasto, con censimento nella categoria catastale più consona, qualora dotati di autonomia funzionale e reddituale.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, nell'occasione, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE

(Valeria Civalle),

Valeria Civalle




Agenzia del
Territorio



Ufficio Provinciale di Roma

11000 - A

BASSA PAVONA
CONVENZIONE MIN. FINANZE
22A84



R

L-3 13533111464-0